



HOME > Codice civile > Articoli

prim

Codice civile

CONSULENZE (HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/CONSULENZE-LLPT)

NETWORK (HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/NETWORK-PROFESSIONISTI)

STRUMENTI ▾

Art. 36 codice civile: Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L'AUTORE: Redazione (/au



(/author/redazione)

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA REDAZIONE (Autore: redazione)



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.



Informativa sulla privacy (/PRIVACY_LLTP.pdf)

Codice civile

Aggiornato il 16 gennaio 2015

Art. precedente

(http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-35-codice-civile-disposizione-penale)

Art. successivo (http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-37-codice-civile-fondo-comune)

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi **(1)** degli





DIFESA DEBITORI SPA
Protezione ed Aiuto indebitati



associati.

Stop a Pignoramento Precetto e Decreto Ingiuntivo



I professionisti del debito
per **risolvere** i tuoi
problemi le **legali**

**RICHIEDI
INFORMAZIONI**



**RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO
ARGOMENTO**
([HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/RICHIESTA-
DI-CONSULENZA/?
ID_AUT=27&ID_RELPOST=62310](http://www.laleggepertutti.it/richiesta-di-consulenza/?ID_AUT=27&ID_RELPOST=62310))



envatoelements

READY TO USE GRAPHIC ASSETS



DOWNLOAD NOW

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (2).

Commento

Associazione non riconosciuta: complesso organizzato di soggetti e di beni volti al

CERCA ARTICOLI

cerca n€

RICERCA AVANZATA



CERCA CODICI ANNOTATI

2

Scel

GLI STUDI DI LLpT IN ITALIA

(/gli-studi-di-llpt-
in-italia)



Angelo Greco
(<http://www.laleggepertutti.it/angelo-greco>)
Avvocato

Vai alla pagina dello studio

(<http://www.laleggepertutti.it>)

perseguimento di uno scopo non lucrativo (politico, ideale), nel senso che gli eventuali utili dell'attività di impresa non possono essere ripartiti tra gli associati ma sono nuovamente reinvestiti. Elemento caratterizzante dell'(-) è l'assenza di riconoscimento (perché non chiesto o non ottenuto): di conseguenza, pur essendo soggetto di diritto, costituente cioè centro autonomo di interessi fornito di un patrimonio distinto da quello dei singoli associati, è priva di personalità giuridica [v. Libro I, Titolo II].

(1) A conferma dell'ampia autonomia riconosciuta agli associati, può ricordarsi che non è necessario che l'atto e lo statuto rivestano una forma particolare, né che contengano disposizioni specifiche, salva l'indicazione dello scopo.

Soltanto in assenza di una espressa pattuizione tra gli associati, trovano applicazione analogica le disposizioni dettate per le associazioni riconosciute.

(2) Le associazioni non riconosciute possono agire ed essere convenute in giudizio nella persona del presidente o direttore.

Questi enti non riconosciuti hanno acquistato importanza sul piano giuridico e della vita di relazione (si pensi, ad esempio ai partiti politici e ai sindacati), dal momento che, in assenza di riconoscimento, tali enti sono sottratti ad ogni forma di controllo, sia in sede di costituzione sia nello svolgimento della loro attività.

Non sono però ammesse le associazioni che perseguono fini vietati dalla legge penale, le associazioni segrete e quelle a carattere militare che perseguono, anche se indirettamente, scopi politici.

I PROFESSIONISTI DEL NOSTRO NETWORK



Paolo Maria Rachele
(<http://www.laleggepermaria-rachele>)
Avvocato

Vai al Profilo

(<http://www.laleggepertutti>)



Flavio Trezza
(<http://www.laleggepertrezza>)
Avvocato

Vai al Profilo

(<http://www.laleggepertutti>)



Filomena Patrizia
(<http://www.laleggeperpatrizia>)
Perito/Esperto

Vai al Profilo

(<http://www.laleggepertutti>)

Vai a tutti i professionisti > (/network-professionisti-Ilpt)

Giurisprudenza annotata

Associazioni e Fondazioni

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. a carico di colui che agisce in nome e per conto di un gruppo parlamentare, il quale, a norma dell'art. 14 del regolamento della Camera dei deputati, si costituisce all'inizio di ogni legislatura, cessa al termine della stessa ed ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cod. civ., non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi. Cassa con rinvio, App. Roma, 16/06/2012

Cassazione civile sez. lav. 06 giugno 2014 n. 12817

Nonostante la disposizione contenuta nell'art. 36 c.c. secondo cui le associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi degli associati, queste si modellano, in virtù di un principio generale e costante, secondo una struttura organizzativa che non può prescindere dall'esistenza, accanto agli organi esecutivo e rappresentativo, di un organo deliberante (assemblea) formato di tutti i membri o associati, con la conseguenza che a fare ritenere l'inesistenza in concreto di tale organo non è sufficiente l'eventuale silenzio al riguardo dell'atto costitutivo, dal momento che a tale silenzio sopperiscono le norme che disciplinano le persone giuridiche in genere e le associazioni non riconosciute in particolare (artt. 20 e 21 c.c.), a meno che la mancanza dell'organo assembleare dipenda da una precisa

PosteMob Creami W

A partire da 10 €/4 se
Per te fino a 7 GB e 5
da usare come v

postemobile.it

volontà di sopprimerlo in sede di modifiche apportate allo statuto originario dell'associazione non riconosciuta. In tal caso, però, qualora si accerti che la trasformazione sia stata deliberata da organi dell'associazione non riconosciuta, dei quali venga fondatamente contestata la legittimità rappresentativa e risulti che la delibera di trasformazione non è mai stata approvata dall'assemblea, deve ritenersi la giuridica inesistenza della nuova associazione, il cui ordinamento, per difetto di presupposti essenziali richiesti dalla legge, si ponga in aperto contrasto con questa.

Cassazione civile sez. I 08 novembre 2013 n. 25210

Lo svolgimento di un'attività economica a fine di lucro da parte di un'associazione non riconosciuta non è sufficiente ad attribuire a tale organismo collettivo la natura giuridica di società, se non si accompagna alla comune volontà di ripartire gli utili fra i soci, nella cui assenza l'attività economica assolve una funzione meramente accessoria o strumentale, e comunque non prevalente, rispetto al perseguimento dello scopo dell'associazione. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., con riguardo ad una associazione sportiva, il cui scopo era quello di contribuire alla pratica dell'educazione fisica e sportiva tra gli associati, ha ritenuto irrilevante ad integrarne la natura societaria la circostanza che alcuni di questi fossero retribuiti in base alle ore di attività svolte come allenatori). Cassa con rinvio, App. Roma, 10/02/2005

Cassazione civile sez. I 08 marzo 2013 n. 5836

Fallimento

La proposizione della domanda per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera

professionale, e, dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c., salva l'allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.).

Cassazione civile sez. VI 02 luglio 2012 n. 11052

La proposizione della domanda per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale, e, dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c., salva l'allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato.

Cassazione civile sez. I 08 settembre 2011 n. 18455

Professionisti

Anche se privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. e segg. (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che non avevano ammesso allo stato passivo del fallimento il credito vantato da uno studio professionale per prestazioni svolte dai singoli partecipanti all'associazione, rinviando al giudice del merito per l'individuazione del soggetto cui era stato conferito l'incarico professionale - associazione o singolo professionista-, nonché per la verifica, sulla base del contenuto degli accordi intercorsi fra i singoli

associati per la disciplina dell'attività comune, dell'eventuale attribuzione all'associazione di poteri rappresentativi dei singoli associati.)

Cassazione civile sez. I 15 luglio 2011 n. 15694

Lo studio professionale associato anche se privo di personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 c.c., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso. (Principio affermato dalla S.C. relativamente ad azione revocatoria rivolta nei confronti di studio professionale associato relativa ad un pagamento eseguito con assegno intestato a professionista).

Cassazione civile sez. I 28 luglio 2010 n. 17683

Art. precedente

(<http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art->

35-codice-civile-disposizione-penale)

Art. successivo

(<http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-37-codice-civile-fondo-comune>)

CONDIVIDI

 facebook

(<http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-36-codice-civile-ordinamento-e-amministrazione-delle-associazioni-non-riconosciute>)

 twitter

(<https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-36-codice-civile-ordinamento-e-amministrazione-delle-associazioni-non-riconosciute&text=Art. 36 codice civile: Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute&via=laleggepertutti>)

 linkedin

(<https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-36-codice-civile-ordinamento-e-amministrazione-delle-associazioni-non-riconosciute>)

 google+

(<https://plus.google.com/share?url=http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-36-codice-civile-ordinamento-e-amministrazione-delle-associazioni-non-riconosciute>)

Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter.

Inserisci la tua email



**Scarica
L'articolo in
PDF**



**Richiedi una consulenza ai
professionisti
(<http://www.laleggepertutti.it/di-consulenza/>)**

LASCIA UN COMMENTO

Usa il form per discutere sul tema. Per richiedere una consulenza **vai all'apposito modulo (/richiesta-di-consulenza).**

Commento

Nome

Invia commento



(/richiesta-di-consulenza)

Hai bisogno di una consulenza? Contattaci subito

(/richiesta-di-consulenza)

Oppure iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato.

inserisci la tua email

Iscriviti

Informativa sulla privacy
(/PRIVACY_LLTP.pdf)

"La Legge per Tutti" è una testata giornalistica fondata dall'avv. Angelo Greco e iscritta presso il Tribunale di Cosenza,
N.G.R 243/2016 - N.R. Stampa 1/2016.

La Legge per Tutti Srl start up innovativa Sede Legale Via Gentile 12, 87100 COSENZA | CF/P.IVA 03285950782 | Numero
Rea CS-224487 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v. | IBAN: IT 07 G 02008 16202 000102945845 - Swift UNCRITM1590 | inf.
previste dall'art. 25, c. 11 D.L. 179/2012 (<http://www.la leggepertutti.it/startup.pdf>) | © Riproduzione riservata

Cookies (/utilizzo-dei-cookies)

Privacy (/PRIVACY_LLTP.pdf)

Scrivi per LLpT

(mailto:info@la leggepertutti.it)

Pubblicità sul nostro sito

(mailto:adv@la leggepertutti.it)



Contattaci

(<http://www.facebook.com/la leggepertutti>)
(mailto:info@la leggepertutti.it)



(<http://www.twitter.com/la leggepertutti>)



(<http://it.linkedin.com/pub/angel-greco/45/494/519>)



(<https://plus.google.com/+La leggepertutti>)



(<http://www.youtube.com/user/la leggepertutti>
feature=watch)